

Condizioni generali di fornitura (08/2012)

CONTAINEX di seguito denominata "venditore".

1. Progetti e documentazione

I progetti, le bozze, i preventivi e altri documenti tecnici che potrebbero far parte dell'offerta, tra cui campioni, cataloghi, prospetti, illustrazioni e simili, rimangono di proprietà del venditore. È vietato utilizzare, copiare, riprodurre, distribuire e consegnare a terzi, pubblicare e proiettare tale documentazione senza il previo consenso scritto del proprietario.

I disegni e le bozze che vi mettiamo a disposizione sono rappresentazioni schematiche e servono esclusivamente come illustrazione. In particolar modo su di esse non possono essere basate progettazioni tecniche.

2. Termini di consegna

2.1 Il venditore ha il diritto di effettuare consegne parziali e anticipate.

2.2. Qualora l'acquirente non accetti la merce fornita come da contratto nel luogo e nel momento prestabiliti e il ritardo non sia causato da un'azione o omissione del venditore, il venditore può esigere l'adempimento o recedere dal contratto fissando una proroga.

Se la merce viene scartata, il venditore può disporre il carico della merce a spese e rischio dell'acquirente. Il venditore può inoltre richiedere il risarcimento delle spese giustificate sostenute per l'esecuzione del contratto e non comprese nei pagamenti ricevuti.

3. Prezzo

I prezzi s'intendono franco fabbrica presso il venditore, carico escluso, se non diversamente concordato.

4. Pagamento

4.1 L'acquirente non ha il diritto di trattenere somme a titolo di garanzia o a qualunque altro titolo non riconosciuto dal venditore.

4.2 In caso di ritardo nel pagamento o di altre prestazioni da parte dell'acquirente, il venditore può richiedere l'adempimento del contratto oppure:

a) posticipare l'adempimento dei propri impegni fino al saldo dei pagamenti o di altre prestazioni arretrate;

b) concedere una dilazione ragionevole del termine di consegna;

c) esigere il pagamento del prezzo di acquisto ancora da corrispondere;

d) applicare interessi di mora pari all' 1,5 % mensile, questo in caso non ci fossero dei motivi che sollevino l'acquirente da eventuali responsabilità,

oppure in caso di determinazione di una giusta dilazione del termine, recedere dal contratto.

4.3 In ogni caso, l'acquirente deve rimborsare al venditore eventuali spese di manodopera e spese operative connesse alla dilazione.

4.4 Se il pagamento dovuto o altre prestazioni non vengono corrisposti dall'acquirente entro il termine di cui al punto 4.2, il venditore può recedere dal contratto con notifica scritta. Su richiesta del venditore, l'acquirente deve restituire la merce già consegnata e compensare il deprezzamento della merce e tutte le spese giustificate che il venditore ha dovuto sostenere per adempiere al contratto. In quanto alla merce non consegnata, il venditore ha il diritto di mettere a disposizione del cliente i pezzi finiti lavorati e di richiedere il pagamento del relativo prezzo di vendita.

5. Riserva di proprietà:

Fino al completo soddisfacimento degli obblighi finanziari dell'acquirente, il venditore mantiene il diritto di proprietà sull'oggetto di vendita. Il venditore ha il diritto di rendere pubblicamente noto il proprio diritto di proprietà sull'oggetto di vendita. L'acquirente deve adottare le misure formali necessarie a tutelare la riserva di proprietà. In caso di pignoramento o di altre rivendicazioni, l'acquirente è tenuto a far valere il diritto di proprietà del venditore e ad informarlo immediatamente.

6. Garanzia:

6.1 Ai sensi delle presenti clausole, il venditore deve rimediare a qualunque difetto di costruzione, dei materiali o di lavorazione che possa incidere sull'usabilità. Il venditore risponde inoltre, per differenze nelle caratteristiche di prodotto, espressamente confermate.

6.2 Tale obbligo si applica ai difetti che si verificano entro il periodo di un anno, durante la normale attività a turno unico, dal trasferimento del rischio o dal completamento del montaggio in caso di consegna con montaggio.

6.3 L'acquirente può ricorrere al presente articolo solo se informa il venditore immediatamente e per iscritto dei difetti rilevati. Il venditore deve verificare che i difetti rientrino nelle disposizioni di cui al punto 6.2 della presente. Dopodiché, se è stato informato e il difetto soddisfa le condizioni di questo articolo, il venditore deve (a sua scelta):

- a) riparare la merce difettosa sul posto;
- b) predisporre la restituzione della merce o dei pezzi difettosi perché possano essere riparati;
- c) sostituire i pezzi difettosi;
- d) sostituire la merce difettosa.

6.4 Qualora il venditore predisponga la restituzione della merce o dei pezzi difettosi per la riparazione o la restituzione, i costi ed il rischio del trasporto sono a carico dell'acquirente, se non diversamente concordato. I costi ed il rischio del trasporto per l'invio della merce o dei pezzi riparati o sostituiti all'acquirente sono a carico del venditore, se non diversamente concordato.

6.5 La merce o i pezzi difettosi sostituiti conformemente a questo articolo devono essere a disposizione del venditore.

6.6 Il venditore è tenuto a rimborsare le spese sostenute dall'acquirente per l'eliminazione dei difetti solo se la procedura è stata concordata per iscritto.

6.7 L'obbligo di garanzia del venditore vale esclusivamente se vengono osservate le condizioni operative applicabili ed il normale utilizzo. Non vale invece per i difetti dovuti a: impiego inadeguato da parte dell'acquirente o dai suoi incaricati; manutenzione inadeguata; riparazioni o modifiche effettuate dall'acquirente o altre persone senza il previo consenso scritto del venditore; normale usura.

6.8 Per i pezzi che il venditore ha ottenuto da subfornitori raccomandati dall'acquirente, la responsabilità del venditore si limita al diritto di garanzia che detiene nei confronti di tali subfornitori.

In caso di merci fabbricate dal venditore in base alle indicazioni costruttive, ai disegni o ai modelli dell'acquirente, la responsabilità del venditore non riguarda la correttezza della costruzione ma la completa realizzazione in conformità con le indicazioni dell'acquirente. In questo caso l'acquirente può rivalersi sul venditore per eventuali violazioni dei diritti di brevetto.

Il venditore non si assume alcuna responsabilità per ordini di riparazione, conversioni o modifiche di merce obsoleta o di terzi, né per la fornitura di merce usata.

6.9 Dall'inizio del periodo di garanzia, il venditore non si assume alcun'altra responsabilità che non sia specificata in questo articolo.

7. Responsabilità legale:

7.1 Si concorda espressamente che il venditore non deve emettere alcun risarcimento per infortuni a persone o danni a merci che non siano oggetto di un contratto specifico, né per altri danni o perdite di utili, salvo che le circostanze di un caso specifico dimostrino la colpa grave del venditore. L'acquirente deve fornire prova dei danni subiti. L'inversione dell'onere della prova è esclusa.

7.2 L'oggetto dell'acquisto offre esclusivamente il livello di sicurezza previsto dalle specifiche di certificazione, dalle istruzioni operative, dalle indicazioni del venditore in merito al trattamento dell'oggetto stesso - con particolare riferimento ad eventuali controlli previsti - e altre indicazioni fornite.

7.3 In caso di negligenza lieve del venditore, la quota di risarcimento danni si limita al 5% dell'importo dell'ordine e non può superare i 100.000 Euro, eccetto i casi in cui si applichi l'articolo 7.1.

7.4 Qualora il venditore non riconosca espressamente il difetto, le richieste di risarcimento per danni causati da difetti nella consegna e/o nelle prestazioni devono essere presentate in tribunale entro un anno dalla scadenza del periodo di garanzia stabilito nel contratto, pena la perdita di valore della richiesta.

8. Legge applicabile e foro competente:

Il foro competente per questo contratto è quello di Vienna.

Il venditore può anche presentare la domanda di risarcimento danni al Tribunale competente presso la sede dell'acquirente. Si applica la legislazione del foro competente, con esclusione della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita.

9. Altre disposizioni:

L'invalidità di una clausola non compromette la validità delle clausole rimanenti. Al suo posto si considera concordata la clausola il cui significato è quello inteso e voluto dalle parti.